



# COMUNE DI AGGIUS

Provincia Olbia - Tempio

## REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Testo coordinato contenente le disposizioni approvate con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 09/05/1984
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 04/11/1993
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 19/09/1994
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 22/05/1998
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 28/03/2001
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 31/03/2006

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 3 - Delimitazione dell'area entro la quale è istituito il Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 4 - Frequenza e modalità del servizio di Nettezza Urbana
- Art. 5 - Obbligo di allaccio al Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 6 - Recipienti per la raccolta dei rifiuti
- Art. 7 - Obblighi per l'utente
- Art. 8 - Vani di stazionamento esterno
- Art. 9 - Vani di stazionamento interno
- Art. 10 - Rifiuti ingombranti
- Art. 11 - Zone non servite dal Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 12 - Servizio di ritiro e trasporto
- Art. 13 - Centri di raccolta
- Art. 14 - Discarica controllata
- Art. 15 - Impianti di smaltimento
- Art. 16 - Cautele di tipo igienico
- Art. 17 - Tutela del personale
- Art. 18 - Smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi
- Art. 19 - Iniziative volte al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti
- Art. 20 - Case disabitate – Esonero tassa
- Art. 21 - Riduzione tariffa abitazioni fuori dal centro urbano (soppresso)
- Art. 22 - Sanzioni

## **TITOLO II**

### **ADEGUAMENTO D. LGS. 15/11/93, N° 507**

- Art. 23 - Presupposto della tassa
- Art. 24 - Case coloniche
- Art. 25 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa
- Art. 26 - Esclusione della superficie tassabile
- Art. 27 - Destinazione promiscua
- Art. 28 - Esclusione della tassa
- Art. 29 - Soggetti passivi - Solidarietà
- Art. 30 - Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali
- Art. 31 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 32 - Tariffe per le aree scoperte
- Art. 33 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 34 - Classificazione delle superfici tassabili
- Art. 35 - Agevolazioni - Riduzioni
- Art. 36 - Esenzioni
- Art. 37 - Tariffe
- Art. 38 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 39 - Servizio stagionale
- Art. 40 - Interruzione temporanea del servizio
- Art. 41 - Denunce
- Art. 42 - Lotta all'evasione

Art. 43 - Accertamento  
Art. 44 - Riscossione  
Art. 45 - Controllo dei dati  
Art. 46 - Accesso agli immobili  
Art. 47 - Accertamento per presunzione semplice  
Art. 48 - Funzionario responsabile  
Art. 49 - Rimborsi

### TITOLO III

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

Art. 50 - Rifiuti speciali assimilati  
Art. 51 - Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati  
Art. 52 - Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo  
Art. 53 - Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione  
Art. 54 - Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori  
Art. 55 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

### TITOLO IV

#### **RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Art. 56 - Rifiuti tossici e nocivi  
Art. 57 - Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

### TITOLO V

#### **CONTENZIOSO-SANZIONI**

Art. 58 - Contenzioso  
Art. 59 - Sanzioni

### TITOLO VI

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 60 - Norme abrogate  
Art. 61 - Pubblicità del regolamento e degli atti  
Art. 62 - Entrata in vigore  
Art. 63 - Casi non previsti dal presente regolamento  
Art. 64 - Modifiche al regolamento

### ALLEGATO

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### ART. 1

#### Principi generali

1. Ferme restanti le norme previste dal D.P.R. 915/82 e dal regolamento locale d'igiene, si applicano nel presente regolamento le norme che disciplinano il servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Sono definiti rifiuti solidi urbani:
  - a) I rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - b) I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - c) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti nelle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
3. Sono definiti rifiuti speciali:
  - a) I residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
  - b) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
  - c) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - d) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - e) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
4. Sono definiti tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

5. Alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici o nocivi provvederanno i produttori stessi, nel rispetto delle norme vigenti, direttamente o attraverso imprese specializzate o mediante conferimento dei rifiuti al Comune, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

## ART. 2

### Servizio di nettezza urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana, disciplinato dal presente regolamento, ha per oggetto:
  - a) La pulizia, compresa l'estirpazione delle erbacce, delle vie e delle piazze pubbliche, di quelle private aperte al pubblico, delle cunette e dei pozzetti stradali;
  - b) La pulizia di tutti gli edifici pubblici (mercati, cimiteri, teatri, parchi etc.) di competenza comunale;
  - c) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 1.

## ART. 3

### Delimitazione dell'area entro la quale è istituito il Servizio di Nettezza Urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è istituito nel centro abitato, nelle frazioni, nelle lottizzazioni dei piani di zona F, in zone d'interesse turistico frequentate da visitatori, spiagge, parchi etc.;
2. La delimitazione delle aree servite sarà riportata su apposita cartografia consultabile, da parte degli utenti, presso il competente ufficio comunale.

## ART. 4

### Frequenza e modalità del Servizio di Nettezza Urbana

1. La frequenza dell'espletamento delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché della pulizia del suolo pubblico, verrà stabilita dall'Amministrazione comunale in funzione delle specifiche necessità locali e di zona e di eventuali altre esigenze organizzative, assicurando in ogni caso una struttura adeguata al mantenimento di un idoneo livello di qualità dell'ambiente, sia sotto il profilo igienico che estetico, in tutte le aree del territorio delimitate ai sensi dell'art. 3.
2. Negli spazi aperti pubblici o destinati ad uso pubblico, il Comune collocherà appositi contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti rilasciati dai cittadini.

## ART. 5

### Obbligo di allaccio al Servizio di Nettezza Urbana

1. I proprietari, i concessionari e gli usufruttuari delle unità abitative e ricettive e delle attività economiche di tipo commerciale, artigianale etc. ricadenti nel territorio comunale, produttori di rifiuti di cui al comma 2, art. 1, del presente regolamento, hanno l'obbligo di allacciarsi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. Per i nuovi allacciamenti dovrà essere presentata una richiesta scritta al competente ufficio comunale con l'esatta indicazione della proprietà (località, strada, numero civico, superficie dei locali e delle aree, uso cui i medesimi sono destinati), delle attività economiche, commerciali, etc.

## ART. 6

### Recipienti per la raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni ed altri insediamenti civili in genere non potranno essere conferiti sfusi.
2. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante sacchi a perdere, eventualmente messi a disposizione dalla stessa Amministrazione, per la totalità dei rifiuti o per diverse categorie di essi (es.: raccolta differenziata della carta e del vetro).
3. Nei sacchi non dovranno essere introdotti rifiuti bagnati od oggetti che, premendo verso l'esterno, possano provocare lacerazioni. Non è consentito far uscire dal sacco parti di rifiuti.
4. I sacchetti dovranno essere depositati all'esterno delle abitazioni, in punti prestabiliti, o in idonei contenitori.
5. Nel caso in cui il Comune abbia istituito il Servizio di raccolta mediante cassonetti, gli utenti depositeranno i sacchetti entro i suddetti contenitori collocati sul suolo pubblico a servizio di più unità abitative.
6. I titolari di attività ambulante, sia che operino singolarmente o collettivamente nei mercati, fiere e simili, dovranno depositare nei cassonetti i sacchetti contenenti tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività.
7. Le prescrizioni del presente articolo devono essere applicate anche nell'ambito dei cantieri (es. edili) per i rifiuti contenenti sostanze putrescibili.

## ART. 7

### Obblighi per l'utente

1. E' vietato depositare i sacchetti o i rifiuti accanto ai cassonetti.
2. In casi speciali o laddove non esiste il sistema di raccolta tramite cassonetti, potrà essere consentito, a giudizio dell'ufficio comunale competente, che i sacchetti di raccolta siano depositati sulla pubblica via a fianco del portone d'ingresso del fabbricato. In tal caso il sacchetto dovrà essere deposto sulla strada non più di un'ora prima del passaggio dell'automezzo preposto al servizio, secondo il programma di raccolta che dovrà essere pubblicato dal Comune.
3. E' pure vietato rovistare nei rifiuti o imbrattare le piazzole di stazionamento dei cassonetti.
4. E' vietata la costruzione e l'uso nei fabbricati di canne di raccolta o di caduta dei rifiuti solidi.
5. Negli spazi pubblici (strade, piazze, sottopassaggi, zone a verde etc.) i cittadini sono tenuti a gettare i rifiuti di piccole dimensioni (ad es.: carta, scatole di sigarette, biglietti etc.) nei cestini predisposti a tal fine dal Comune.

## ART. 8

### Vani di stazionamento esterno

1. Nei complessi residenziali o negli edifici destinati ad attività commerciali, artigianali e simili, potrà essere autorizzato l'uso dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, aventi le caratteristiche prescritte dal competente ufficio comunale.
2. I vani di stazionamento dei contenitori e le relative vie di accesso dovranno essere realizzati e mantenuti a cura e spese del proprietario dell'edificio.
- f) La dimensione di tali vani dovrà rendere agevoli le operazioni di trasferimento dei contenitori.
- g) I vani di stazionamento devono essere realizzati il più possibile vicini al confine della proprietà adiacente ad una strada accessibile ad automezzi del servizio pubblico di raccolta.
5. I contenitori debbono essere disposti alla distanza di almeno 3 metri dalle aperture degli edifici.

6. I vani di stazionamento e le vie di transito devono essere provvisti di una pavimentazione durevole, impermeabile, antisdruciolevole, facile da pulire e resistente al carico dei contenitori e degli eventuali mezzi di trasporto.
7. Dovrà, inoltre, essere previsto apposito scolo per l'allontanamento delle acque superficiali ed una periodica disinfestazione.

## ART. 9

### Vani di stazionamento interno

1. Qualora l'inserimento nella facciata della casa o lungo le vie private di accesso non sia tecnicamente possibile, potranno essere ammessi, a giudizio dell'ufficio comunale competente, vani di stazionamento di contenitori di rifiuti all'interno degli edifici.
2. I vani di stazionamento interni non debbono avere comunicazione diretta col vano scala né ospitare contatori del gas, dell'elettricità, eccetera.
3. Essi debbono essere areati con tubo di esalazione prolungato fino al tetto dell'edificio, acusticamente isolati, dotati di presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio del vano e di scarico regolamentare per l'acqua.

## ART. 10

### Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del presente regolamento vengono raccolti da apposito servizio su segnalazione dell'utente.
2. Il canone relativo sarà valutato, di volta in volta, in rapporto alla qualità, al volume del rifiuto ed in base ad altri criteri prestabiliti dal competente ufficio comunale.
3. I medesimi rifiuti potranno altresì essere conferiti direttamente dall'utente al centro di raccolta indicato dal competente ufficio comunale.



## ART. 11

### Zone non servite dal Servizio di Nettezza Urbana

1. Nelle località non raggiunte dal servizio pubblico di nettezza urbana, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere attuato a cura del produttore che potrà provvedervi o conferendoli al servizio pubblico o mediante altre forme di smaltimento autonomo, quali ad esempio l'utilizzazione agricola o l'interramento, nel rispetto della normativa vigente.  
In tali casi, ogni abitazione o gruppo di abitazioni potrà essere dotato di apposito locale, con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con angoli arrotondati, per il deposito dei rifiuti.
2. Tale contenitore non dovrà avere capacità superiore a mc. 1,5, dovrà essere protetto da copertura metallica atta ad impedire l'infiltrazione delle acque piovane e provvisto di tubo esalatore, dovrà distare almeno 50 metri dai pozzi e dai depositi o serbatoi d'acqua potabile e almeno 20 metri dalle finestre o porte dei locali di abitazione e di lavoro.
3. La vuotatura dei contenitori dovrà essere eseguita di frequente a cura degli interessati ed il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato avendo cura di evitare dispersioni.
4. I proprietari e/o gli utenti dovranno provvedere alla periodica disinfestazione e derattizzazione dei contenitori dei rifiuti.

## ART. 12

### Servizio di ritiro e trasporto

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà esplicato dal personale del comune, ovvero dal personale della ditta appaltatrice, che dovrà provvedere allo smaltimento o caricamento dei contenitori sugli automezzi evitando dispersioni o spandimenti.
2. La sosta dei veicoli destinati al trasporto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.
3. Il ritiro dei rifiuti ed il trasporto al centro di raccolta, ovvero all'impianto di smaltimento, dovrà essere effettuato possibilmente nelle ore notturne o in ore di minor traffico, al fine di ridurre al massimo gli inconvenienti che tale servizio può determinare.
4. Dovrà essere effettuato mediante attrezzature che, come capacità e numero, siano proporzionate alla frequenza di ritiro stabilita. I mezzi dovranno essere idonei ad evitare dispersioni di materiale, pericoli per l'igiene pubblica e per il decoro ambientale.
5. Tutte le attrezzature mobili dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione nonché a pulizia, disinfezione e disinfestazione alla fine di ogni giornata lavorativa.

## ART. 13

### Centri di raccolta

1. I Comuni, in relazione alle modalità ed alle forme di gestione stabilite, costituiscono, in appositi luoghi igienicamente idonei e di facile accesso ai mezzi di trasporto, stazioni di raccolta per l'ammasso dei rifiuti ai fini del trasporto all'impianto di smaltimento e del prelevamento per la riutilizzazione.
2. I centri di raccolta consistono in aree opportunamente attrezzate destinate all'ammasso, per tipo omogeneo, di rifiuti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero in attrezzature mobili, tipo containers, distinguibili fra loro a seconda del tipo di rifiuti immessi.
3. E' vietato realizzare stazioni di raccolta sottoforma di discarica ancorché controllata.

## ART. 14

### Discarica controllata

1. L'area adibita a discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani, inerti e macerie di demolizione dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) dovrà essere dotata di idonea recinzione, di cancello di ingresso ed eventualmente di locali per i servizi e per il ricovero dei mezzi meccanici;
  - b) durante le ore di esercizio della discarica, dovrà essere assicurata opportuna sorveglianza;
  - c) il fondo dovrà essere livellato e modellato con opportuna pendenza verso un punto di dreno, dovrà, quindi, essere reso impermeabile, qualora non lo fosse naturalmente, o con materiale argilloso compatto o con guaina artificiale o con altri sistemi idonei;
  - d) nel fondo dovrà essere posta una opportuna rete di tubazioni forate per la captazione e l'allontanamento dei percolati verso una vasca di raccolta;
  - e) lungo il perimetro della discarica dovranno essere realizzati canali in grado di allontanare le acque meteoriche;
  - f) i rifiuti dovranno essere sistemati, costipati con mezzi meccanici e ricoperti periodicamente con almeno 15 cm di materiale inerte; man mano che la discarica procede, si dovrà provvedere alla sistemazione definitiva dell'area già utilizzata, ricoprendo l'ultimo strato con terreno vegetale sul quale verranno messe a dimora essenze arboree ed arbustive, secondo un piano di ricostruzione finale che dovrà essere in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico comunale;
  - g) dovranno essere predisposte tubazioni per la captazione e lo sfogo controllato del gas;
  - h) dovrà essere prevista la derattizzazione e la disinfestazione periodica dell'area;

- i) non dovrà in alcun modo essere effettuata la combustione dei rifiuti ed eventuali incendi che dovessero comunque insorgere, dovranno essere immediatamente spenti.
2. Qualora, attraverso la stipula di apposita convenzione, vengano conferiti alla discarica comunale anche rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, essa dovrà essere dotata di idoneo settore, opportunamente attrezzato in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei rifiuti da smaltire e, comunque, dovrà prevedersi obbligatoriamente l'impermeabilizzazione del sito e la raccolta e il trattamento dei percolati.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, in cui la discarica sia attrezzata e predisposta per l'accoglimento dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, il Comune dovrà provvedere a dotarsi di apposito regolamento che stabilisca le norme relative al conferimento ed allo smaltimento dei rifiuti.

## ART. 15

### Impianti di smaltimento

1. Gli impianti di smaltimento per i rifiuti solidi urbani a tecnologia complessa (inceneritori, impianti di riciclaggio, compostaggio, compattazione, etc.) dovranno essere realizzati e gestiti in conformità alle prescrizioni della normativa vigente ed alle indicazioni contenute nel presente regolamento e nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

## ART. 16

### Cautele di tipo igienico

1. L'accesso al centro di raccolta, alla discarica controllata ed all'impianto di smaltimento è vietato ai non addetti ai lavori.
2. Qualora motivate ragioni lo richiedano, potrà essere consentito l'accesso ai privati cittadini, previa apposita autorizzazione scritta, la quale imporrà anche le prescrizioni tecniche e le cautele di carattere igienico.
3. E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi, nelle discariche di rifiuti solidi urbani o nelle loro immediate adiacenze.
4. Il competente ufficio veterinario della USL di appartenenza potrà stabilire l'entità della fascia di rispetto, attorno all'impianto, ove non dovrà essere autorizzata la realizzazione di stalle o ricoveri per il bestiame.
5. Gli impianti e gli annessi locali dovranno essere dotati di idonei mezzi per la prevenzione degli incendi e per la tutela della incolumità dei lavoratori in caso di incendio.

6. I rifiuti fermentescibili che svolgono emanazioni sgradevoli non devono essere accumulati nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione di una giornata.
7. Le fosse di raccolta dei rifiuti che danno luogo normalmente alla formazione di gas, vapori, odori o fumi, devono essere opportunamente protette onde evitare danni agli operatori e devono essere munite di idonei sistemi di aspirazione.
8. Le attività di cui al primo comma del presente articolo, in quanto inserito nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 19.11.1981, devono soddisfare ai requisiti richiesti dagli artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS. n° 265 del 27.7.1934.

## ART. 17

### Tutela del personale

1. Nello svolgimento di tutti i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il personale da adibire al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi dovrà essere:
  - a) selezionato all'atto dell'assunzione, mediante visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro;
  - b) sottoposto, successivamente, a controlli periodici per accertare la persistenza della suddetta idoneità;
  - c) sottoposto ai trattamenti di profilassi immunitaria prescritti dalla competente autorità sanitaria;
  - d) adeguatamente edotto sui rischi specifici cui è esposto, sulle modalità di prevenzione dei danni derivanti dai rischi predetti e sull'uso, durante le ore di servizio, dei mezzi di protezione (tute, guanti, caschi, maschere, etc) date loro in dotazione.
3. Ciascun lavoratore dovrà poter disporre:
  - a) di appositi locali chiusi ove depositare abiti ed effetti personali, nonché di locali separati per gli indumenti da lavoro che andranno lavati e disinfettati possibilmente ogni giorno;
  - b) di acqua corrente in quantità sufficiente per le necessarie operazioni di pulizia, di docce, di lavabi, di latrine, in numero adeguato al personale occupato, e di detersivi ed attrezzi per asciugarsi.

## ART. 18

### Smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi

1. I rifiuti speciali, di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento, potranno essere smaltiti unitamente a quelli urbani, qualora le caratteristiche qualitative siano simili.
2. In tal caso il Comune potrà stipulare apposite convenzioni con i produttori, stabilendo i canoni relativi e le modalità di conferimento.
3. I rifiuti inerti, provenienti da scavi e demolizioni, potranno essere convenientemente accolti nelle discariche ed utilizzati quali materiali di ricopertura dei rifiuti urbani.
4. Qualora la capacità della discarica non fosse sufficiente ad accogliere tutti gli inerti prodotti nel territorio comunale, il Comune, in applicazione di quanto previsto dal regolamento locale di igiene, dovrà individuare un'area da adibire a discarica controllata di inerti.
5. I produttori di rifiuti tossici e/o nocivi dovranno munirsi di regolare autorizzazione per tutte le fasi di smaltimento, secondo quanto disposto dal D.P.R. 915/82.

## ART. 19

### Iniziative volte al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti

1. Al fine di limitare la formazione dei rifiuti, favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi, il competente ufficio comunale può istituire un servizio per raccolta differenziata della carta, del vetro e dei metalli.
2. Gli utenti, nei giorni e nei punti prestabiliti dall'Amministrazione comunale, dovranno depositare i rifiuti di carta, di vetro e di metallo che verranno ritirati dal servizio comunale, che provvederà ad avviarli al riciclo ed al riutilizzo.
3. Il Comune provvederà, inoltre, ad approntare materiali e mezzi per attuare campagne di sensibilizzazione, rivolte a tutti gli utenti ed, in particolare, agli allievi delle scuole cittadine, per una migliore comprensione del problema relativo al corretto smaltimento dei rifiuti solidi.

## ART. 20

### Case disabitate – Esonero tasse

1. A decorrere dal 1993, i locali chiusi, disabitati e non arredati, previo accertamento da parte dell'ufficio competente, saranno esonerati dal pagamento della relativa tassa, compatibilmente con le situazioni indicate nell'art. 33, comma 1, punto 2.

## ART. 21

### Riduzione tariffa abitazioni fuori dal centro urbano

#### ABROGATO

## ART. 22

### Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e, in particolare, dal D.P.R. 10.9.1982, N. 915, sono accertate e punite con la procedura prevista dall'art. 59.

## TITOLO II

### ADEGUAMENTO D.LGS. 15/11/1993, N° 507

## ART. 23

### Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa.

## ART. 24

### Case coloniche

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui all'art. 21.

## ART. 25

### Locali ed aree non assoggettabili a tassa

1. Non sono soggetti alla tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate, in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

## ART. 26

### Esclusione dalla superficie tassabile

1. Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## ART. 27

### Destinazione promiscua

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## ART. 28

### Esclusione dalla tassa

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## ART. 29

### Soggetti passivi – Solidarietà

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 24, 25 e 27, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

## ART. 30

### Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 23, il Comune, qualora la relativa superficie non risulta indicata nella denuncia di cui all'art. 41, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.



## ART. 31

### Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 30, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.

## Art. 32

### Tariffe per le aree scoperte

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

## ART. 33

### Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N°	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazioni con unico occupante	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507.

#### ART. 34

##### Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti tre categorie:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione
II	Locali destinati ad uffici, negozi, esercizi commerciali, pubblici esercizi, locali adibiti ad attività istituzionali, culturali, politiche e religiose
III	Locali destinati a laboratori artigiani, lavorazioni industriali, depositi merci e simili

## ART. 35

### Agevolazioni - Riduzioni

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

## ART. 36

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N°	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
2	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 41, con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà, comunque, essere accordata con deliberazione della Giunta comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
  - a) l'obbligo degli interessati di denunciare entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
  - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

## ART. 37

### Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale, entro il 31 ottobre, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
  - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
  - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
  - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

## ART. 38

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, N° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n° 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### ART. 39

##### Servizio stagionale

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato, con apposita delibera, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

#### ART. 40

##### Interruzione temporanea del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali e per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### ART. 41

##### Denunce

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un

maggiore ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi indicativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

## ART. 42

### Lotta all'evasione

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

#### **A) UFFICIO TRIBUTI:**

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 41 e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente", di cui al precedente numero 1, dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

**B) UFFICIO TECNICO:**

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

**C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

**D) UFFICIO ANAGRAFE**

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 43

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 48 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e della modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## ART. 44

### Riscossione

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507.

## ART. 45

### Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 43, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

## ART. 46

### Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 43, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

## ART. 47

### Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.



## ART. 48

### Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

## ART. 49

### Rimborsi

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15.11.1993, N° 507.

## TITOLO III

### SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

## ART. 50

### Rifiuti speciali assimilati

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani speciali quelli indicati al N° 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n° 915, nonché gli accessori per l'informatica.

## ART. 51

### Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1944, n° 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 31/8/1987, N° 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, N° 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28/11/1988, N° 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27.1.1989, N° 20, debbono essere considerati rifiuti speciali a tutti gli effetti quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25/5/1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14/11/1988, n° 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10/2/1989, N° 45.

## ART. 52

### Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i “rifiuti urbani” per tutte le superfici tassabili e darà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

## ART. 53

### Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune, gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo nella quale dovranno essere indicati:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
  - c) l'ubicazione dei locali;

- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
  - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
  - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione, alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
  3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio, ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

#### ART. 54

##### Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9/9/1988, n° 397, convertito con modificazioni, nella legge 9/11/1988, n° 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare, alla regione o alla provincia delegata, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

#### ART. 55

##### Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma del D.P.R. 10/09/82, N° 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n° 915/82, art. 15, comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal regolamento edilizio.

## TITOLO IV

### RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

#### ART. 56

##### Rifiuti tossici e nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10/9/1982, N° 915, nonché di quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

#### ART. 57

##### Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 41. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

## TITOLO V

### CONTENZIOSO – SANZIONI

#### Art. 58

##### Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, N° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario" in attuazione della delega al Governo, contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n° 413.

## ART. 59

### Sanzioni

1. Per le seguenti infrazioni:
  - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
  - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
  - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507;trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/93.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10/9/1992, n° 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa come da allegato prospetto.

## TITOLO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 60

### Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## ART. 61

### Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, N° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## ART. 62

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

## ART 63

### Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali
  - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
  - c) il regolamento comunale di igiene;
  - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

## ART. 64

### Modifiche al regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

## ALLEGATO

- Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 22.5.1998 avente per oggetto:

*“Dichiarazione di assimilazione ai rifiuti solidi di quelli elencati all’articolo 7 del D. Lgs. 22/1997 ai sensi della Legge comunitaria N° 128/1998”*

Omissis

### UNANIME DELIBERA

Omissis

- B) Di dichiarare, con effetto dall’entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l’assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell’art. 7 del D.Lgs. n° 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n° 1.1.1, lettera a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell’elenco che segue, così come modificato, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico:

### **ELENCO DEI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE ASSIMILATI AGLI URBANI**

- Condizione quantitativa compatibile con le potenzialità organizzative del servizio pubblico: sino a 3 Kg. a metro quadro;
- Condizione qualitative:  
composizione analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:
  - 1) Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - 2) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - 3) Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
  - 4) Cassette, pallets;
  - 5) Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
  - 6) Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - 7) Paglia e prodotti di paglia;
  - 8) Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
  - 9) Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
  - 10) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - 11) Feltri e tessuti non tessuti;
  - 12) Pelle e similpelle;
  - 13) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tale materiale;
  - 14) Rifiuti ingombranti;
  - 15) Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
  - 16) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - 17) Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili);
  - 18) Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
  - 19) Manufatti di ferro tipo paglietta, fili di ferro, spugna di ferro e simili;

- 20) Nastri adesivi;
  - 21) Cavi e materiale elettrico in genere;
  - 22) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - 23) Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - 24) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
  - 25) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
  - 26) Accessori per l'informatica.
- C) Di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n° 22/1997;
- D) Di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.